



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel.086195124 - Fax. 0861958264 -

COPIA

Ord. n. 33

del 15-10-2018

Ufficio: SINDACO

Oggetto: SISMA 2016. ORDINANZA CHIUSURA AL TRAFFICO VIA ZILLI, PIAZZA RICCIONI, VIA ARTIGHELLI, VICOLO DEL VICARIO E VICOLO DELL'ARCHETTO NEL CAPOLUOGO A SEGUITO DI AEDES.

IL SINDACO

VISTE

1. La scheda AeDES n. 4 del 02/10/2016 redatta dalla squadra Aedes n. P723 dell'edificio sito in via dell'Archetto di proprietà degli Eredi Lancianese Giovanbattista, distinto al catasto al foglio n. 2 p.lla 474, che ha fornito esito di agibilità "E" ed ha individuato come provvedimenti di pronto intervento di rapida realizzazione la transennatura e protezione di passaggi;
2. la scheda AeDES redatta dall'Ing. Matteo Totani e trasmessa dall'USR2016 n. ID 1897 a codesto Ente tramite piattaforma delle perizie giurate, dell'edificio sito in via Don Giuseppe Zilli di proprietà del Sig. Carbonetti Tullio ed altri, distinto al catasto al foglio n. 2 p.lle 452 sub. 7 e 8, che ha fornito esito di agibilità "E" ed ha individuato come provvedimenti di pronto intervento la messa in opera di cerchiature o tiranti;
3. la scheda AeDES redatta dall'Ing. Roberto De Berardinis e trasmessa dall'USR2016 n. ID 2550 a codesto Ente tramite piattaforma delle perizie giurate in sostituzione della scheda AeDES n. ID 2587, dell'edificio sito in via Don Giuseppe Zilli-Piazza Giuseppe Riccioni di proprietà dei Sigg. Porta Nunzio e Riccioni Giuseppe, distinto al catasto al foglio n. 2 p.lle 449 sub. 11, 12 e 13, che ha fornito esito di agibilità "E" ed ha individuato come provvedimenti di pronto intervento la messa in opera di cerchiature o tiranti;

VISTE le Ordinanze

1. n. 20 del 02/11/2016 in cui si vieta l'utilizzo dello stabile adibito ad abitazione e distinto in catasto al foglio n. 2 p.lla n 474; contestualmente si provvede a chiudere con transennature l'arco di passaggio sottostante l'edificio in questione;

2. n. 3 del 02/03/2018 in cui si vieta l'utilizzo dello stabile adibito ad abitazione e distinto in catasto al foglio n. 2 p.lla n 449 sub. 11, 12 e 13;
3. n. 31 del 11/10/2018 in cui si vieta l'utilizzo dello stabile adibito ad abitazione e distinto in catasto al foglio n. 2 p.lla n 452 sub. 7 e 8;

RILEVATO che nell'edificio distinto in catasto al foglio n. 2 p.lla n 474 le condizioni si sono aggravate anche in seguito agli eventi sismici occorsi dopo il sopralluogo della squadra di Protezione Civile del 02/11/2016 e che si sono verificati fenomeni di espulsione di materiale nel sottostante Vicolo del Vicario ed è quindi opportuno allargare la zona già interdetta al fine di tutelare la pubblica incolumità;

RITENUTO opportuno provvedere alla chiusura al traffico nelle zone suindicate, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità.

TENUTO CONTO

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.

RITENUTO altresì di dover adottare tutti i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

CONSIDERATO

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela dell'incolumità pubblica, mediante provvedimenti finalizzati ad assicurare piena garanzia agli interessi pubblici che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

VISTO il Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

1) Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura delle seguenti vie pubbliche:

- Vicolo del Vicario e Vicolo dell'Archetto;
- via Don Giuseppe Zilli, Piazza Giuseppe Riccioni e Via Artinghelli,

come meglio riportato nella figura:



- 2) **E' FATTO DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI ACCESSO** in via Don Giuseppe Zilli, Piazza Giuseppe Riccioni, via Artinghelli, Vicolo dell'Archetto e Vicolo del Vicario nella zona sopra identificata;
- 3) **DI VIETARE** a tutti i proprietari ed aventi titolo, l'uso degli ingressi di immobili posti ai piani terra e presenti nelle vie oggetto della presente Ordinanza;

dispone

- 4) La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Teramo, al Comando Stazione dei Carabinieri di Pietracamela.
- 5) All'ufficio tecnico di installare adeguata segnaletica, per mezzo degli operai comunali, nonché il posizionamento di transennatura nelle zone interessate;
- 6) che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della pubblicazione, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

informa

- 7) che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Geom. Gianpiero Quaranta;

informa, inoltre

- 8) ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo – Sez. L’Aquila entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

e dispone

- 9) la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché l’affissione nella zona interessate.

- 10) La presente Ordinanza è in vigore **da oggi fino a revoca.**

Letto e sottoscritto a norma di legge.

f.to Il Sindaco
MORICONI ADOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi dal 16-10-2018 al 31-10-2018

Fano Adriano, li 16-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to